

L. n° 266 del 2005

FINANZIARIA 2006

**sintesi delle valutazioni finali espresse o
condivise dal Comitato Scientifico del
CODAU su alcune disposizioni
significative**

COMMI 9 – 56 – 57: STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA

- **I commi 56 e 57 devono essere interpretati in combinato disposto, con il comma 9, in quanto ne costituiscono una specificazione. Assume rilievo l'esplicita esclusione soggettiva operata dal comma 9 e, per tanto, i commi 56 e 57 non sembrano doversi applicare alle Università.**

COMMA 10: SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

- **La norma riguarda una limitazione di spesa per attività “strumentali” potendosi escludere, in via interpretativa, che gli oggetti indicati dalla norma (convegni, mostre, ecc.) vengano colpiti dalla riduzione quando siano configurabili come attività finali. Pertanto, per le università, possono essere considerati esclusi dall’ambito di applicazione della norma i seguenti settori :**

(segue comma 10)

- ✓ **attività svolte utilizzando finanziamenti propri (che non gravano sul bilancio dello Stato e non generano quindi aggravio per la finanza pubblica);**
- ✓ **spese che scaturiscono da adempimenti obbligatori previsti da altre norme (es. pubblicazione bandi di gara per gli appalti);**
- ✓ **spese relative a convegni, quando questi assumano la veste di momento di esplicazione delle attività didattiche o di ricerca.**

Tale interpretazione estensiva impone, tuttavia, un obbligo ben preciso di motivazione sulla decisione di spesa.

COMMA 11: SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO E ESERCIZIO DI AUTOVETTURE

- **La norma modifica la previsione della finanziaria 2005, individuando un limite di spesa più rigoroso e cumulativo per le spese, per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.**

(segue comma 11)

- **Con il nuovo limite cumulativo, potrebbe verificarsi che per ciascun tipo di spesa, in assenza di erogazioni per le altre categorie indicate dalla legge, si renda disponibile un budget superiore a quello consentito in precedenza, a condizione che si rimanga entro il limite 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.**
- **Tale obiettivo può essere raggiunto concentrando le risorse sulla tipologia di spesa ritenuta prioritaria.**

(segue comma 11)

- **La linea interpretativa già espressa, per la finanziaria 2005, secondo la quale la limitazione non riguarda le spese effettuate dagli atenei e dalle loro articolazioni autonome con risorse proprie, in quanto tali spese non generano fabbisogno a carico del bilancio dello stato, sembra potersi applicare anche per il disposto in esame.**

COMMA 22: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- **In base al combinato disposto dell'art. 3 comma 1 della L. 350/03 (finanziaria 2004) e dell'art. 1 comma 57 della L. 311/04 (finanziaria 2005) il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, garantendo che il fabbisogno finanziario generato dal sistema universitario non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4% annuo.**

(segue comma 22)

- **Qualora venga accertato, nelle forme previste dallo stesso comma 22, il superamento del predetto limite, le università sono tenute, a decorrere dal secondo bimestre 2006, ad aderire alle Convenzioni CONSIP, ovvero ad utilizzare i relativi parametri di prezzo qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi.**

COMMI 23-25-26: ACQUISIZIONE IMMOBILI

- Il termine “acquire” deve intendersi riferito solo agli acquisti ed alle vendite di immobili, escludendosi dall’ambito di applicazione altre forme di acquisizione.
- La disposizione inoltre non si applica alle procedure di acquisizione degli immobili costruiti mediante appalto (o concessione) di lavori pubblici e a tutti quegli interventi di trasformazione urbana per i quali gli immobili costituiscono solo una parte dell’intervento.

COMMI 48-49: VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO

- **Le università debbono far luogo, entro il 30 giugno 2006, a prescindere dal fatto se abbiano a suo tempo accantonato le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del D.M. del 29/11/2002 (cd. taglia spese) in un fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione, al versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato, calcolandone l'importo (in caso di mancato accantonamento) sulle spese di acquisto per beni e servizi dell'esercizio 2002.**

COMMI 58-59: ORGANI COLLEGIALI - RIDUZIONE DEL 10% DI INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI E ALTRE UTILITA'

- **Nel campo universitario devono ritenersi colpiti da tale previsione:**
 - ✓ **il Consiglio di Amministrazione**
 - ✓ **il Senato accademico**
 - ✓ **i nuclei di valutazione**
 - ✓ **i collegi dei revisori dei conti**
 - ✓ **i componenti di altri organi collegiali, che percepiscano per tale carica un compenso specifico.**

COMMI 61-63: RELAZIONE E FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

- **La relazione da trasmettere al MEF riguarda le università per la parte relativa alle riduzioni dei compensi ai componenti degli organi collegiali.**
- **Il MEF dovrà stabilire le modalità di attuazione della norma, in base alle diverse caratteristiche di gestione delle amministrazioni ed enti interessati.**
- **Per quanto riguarda la quantificazione delle somme da versare, i tagli non possono ritenersi applicabili agli oneri contrattuali gravanti su riserve proprie degli atenei e la destinazione del risparmio di spesa deve essere giustificata.**

COMMA 173: CONTROLLO CORTE CONTI SUGLI ATTI DI SPESA SUPERIORI A €5.000

- **Da informazioni assunte presso la Corte dei conti, risulta che l'organo di controllo si occuperà del problema, provvedendo a definire appositi criteri per l'applicazione della disposizione in esame.**
- **Può, però, essere precisato che la norma non prevede un controllo, sia pure successivo, su singoli atti di gestione, ma l'invio degli atti stessi ai fini del controllo sulla gestione, ove previsto e nei limiti indicati dall'ordinamento.**

(segue comma 173)

- **Non crea nuovi istituti o nuove forme di controllo, ma si limita a prevedere alcuni adempimenti (invio degli atti relativi agli incarichi di consulenza) come obbligatori ai fini dell'esercizio dei controlli già esistenti.**

COMMI 187-188: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO

È consentito il ricorso ad assunzioni a tempo determinato e contratti di co.co.co:

- ✓ senza limiti per progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultano a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università;**

(segue commi 187-188)

- ✓ nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 negli altri casi;
- ✓ la disposizione, così come formulata sembra riferirsi alle attività strumentali, non potendo applicarsi al personale docente (professori e ricercatori a contratto a tempo determinato).

COMMI 189-196: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

- È posto un freno alle dinamiche della contrattazione integrativa.
- La nuova normativa impone una più attenta considerazione delle fonti di alimentazione dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa e della natura “variabile” di alcune voci ricomprese nell’ambito di detta contrattazione.
- Incide anche sulla parte di “risorse proprie” che ciascun ente investe nella contrattazione.

COMMI 207-208: COMPENSI PROFESSIONALI

- È definitivamente risolta, in riferimento ai compensi per la “Merloni”, la questione degli oneri a carico dell’ente che sono compresi nella quota da suddividere in base alla normativa interna.
- Le somme dovute a titolo di compenso professionale al personale dell’avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni, in forza di specifiche disposizioni contrattuali, sono comprensive di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro.

COMMI 210-211-219: MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO

- **A far corso dal 1 gennaio 2006, per la determinazione dell'equo indennizzo da corrispondere per la perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio bisogna fare riferimento allo stipendio in godimento e non a quello tabellare iniziale.**
- **È una disposizione migliorativa per il personale interessato.**

COMMI 213-214-216: INDENNITA' DI TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO

- **E' soppressa, solo per le missioni in Italia, l'indennità di trasferta per tutto il personale, contrattualizzato e non, dell'Università.**
- **E' soppressa, sia per le missioni in Italia che per quelle all'estero, l'indennità supplementare per tutto il personale, contrattualizzato e non, dell'Università.**
- **Viene limitato il rimborso delle spese aeree, per missioni all'estero, alla classe economica.**

COMMA 230: PERMANENZA NELLA SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE PER 5 ANNI DA PARTE DEI VINCITORI DEI CONCORSI

- **La disposizione pone un problema interpretativo per le università dislocate territorialmente su più sedi e riguarda sia l'interesse dell'amministrazione sia l'interesse del dipendente alla permanenza per almeno cinque anni “nella sede di prima destinazione”.**
- **Bisognerà decidere se assegnare il personale alla sede principale, per poi utilizzarlo nelle sedi decentrate o periferiche, oppure considerare “sede” ogni articolazione territoriale ubicata in comuni diversi e, quindi, ancorare la permanenza del dipendente a questa.**

COMMI 231-233: POSSIBILITA' DI DEFINIZIONE , IN SEDE D'APPELLO, DEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

- **È prevista la possibilità per i soggetti condannati in primo grado dalla Corte dei conti di richiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento con il pagamento di una somma di denaro che sia ricompresa tra il 10% e il 20% del danno così come quantificato in sentenza. La Sezione d'Appello della Corte potrà valutare se accogliere la richiesta e nel caso affermativo potrà rideterminare la somma dovuta in misura comunque non superiore al 30% del danno determinato in sentenza.**

(segue commi 231-233)

- **Il procedimento è da considerarsi definito con il versamento della somma indicata presso la segreteria della sezione d'appello.**
- **La disposizione che si applica, ovviamente, anche ai dipendenti e agli amministratori delle università, riguarda soltanto i fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (cioè fino al 31 dicembre 2005).**